

Art. 86.

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(È approvato).

CAPO VII.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 87.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1º) ufficiali in ausiliaria;
- 2º) ufficiali della riserva;
- 3º) ufficiali in congedo provvisorio;
- 4º) ufficiali di complemento.

(È approvato).

Art. 88.

Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 89.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio i quali non possono conseguire promozione.

(È approvato).

Art. 90.

Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianità può essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

Le condizioni e le modalità attraverso le quali può essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. In questo articolo invece di « ufficiali di complemento » io sostituirei « ufficiali in congedo » perchè dal beneficio di

questa legge non vengano esclusi anche ufficiali di altre categorie che potrebbero trovarsi in condizioni di meritare i benefici del disposto della legge. La dizione da me proposta sarebbe più comprensiva.

PRESIDENTE. Che cosa ne dice il Governo ?

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. La scelta è dalla legge consentita solo per gli ufficiali di complemento: se facessimo la correzione proposta dall'onorevole Galeazzi, dovremmo correggere tutta la legge. Non possiamo accettare questo emendamento perchè tra gli ufficiali in congedo ci sono tutte le categorie di ufficiali in congedo, cioè quelli in posizione ausiliaria, quelli usciti dai ruoli per limiti di età, ecc., e per questi non si può, non sarebbe logico, far luogo a promozioni a scelta. L'avanzamento a scelta è stato ammesso per gli ufficiali di complemento da sottotenente a tenente colonnello per spingere gli ufficiali di complemento a perfezionarsi, per facilitare un miglioramento, una selezione. Accettando la dicitura generica proposta dall'onorevole Galeazzi si entrarebbe in un campo impossibile a considerare.

GALEAZZI. Comprendo benissimo! Ma io vorrei che si giungesse all'applicazione del principio che gli ufficiali in congedo dovrebbero essere promossi esclusivamente sulla norma della scelta. Mi rendo conto di quanto l'onorevole sottosegretario ha detto, e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 90.

(È approvato).

Art. 91.

Il criterio fondamentale di cui all'articolo 1 è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo, e ad essi si applicano altresì le norme di cui all'articolo 6.

(È approvato).

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, e della stessa arma o corpo.

(È approvato).